



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE COORDINATORE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER I DIPENDENTI DELL’ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - ODV

CIG: 8820018F8B

RISPOSTA A CHIARIMENTI

Si riportano di seguito le risposte ai chiarimenti pervenuti da un Operatore economico:

D. Al punto 9, quando si parla di “requisiti specifici in capo al soggetto individuato come esecutore del servizio”, in che modo si vuole avere evidenza della professionalità del RSPP nel settore ateco 84.11.10 in amministrazioni pubbliche o aziende private con almeno 500 dipendenti?

Tramite dichiarazione del RSPP o delle aziende?

R. Relativamente ai “requisiti specifici in capo al soggetto individuato come esecutore del servizio” il termine professionalità dell’RSPP deve intendersi come prestazione del servizio. Tale requisito, in fase di partecipazione alla gara, dovrà essere auto-dichiarato compilando l’Allegato 2 – dichiarazioni integrative. In caso di aggiudicazione dovrà essere dimostrato con dichiarazione da parte dell’amministrazione pubblica e/o società privata per la quale si è prestato il servizio.

D. Il professionista incaricato (RSPP) deve risultare alle dipendenze della società che partecipa alla gara o può essere anche un collaboratore esterno (professionista autonomo) che collabora in maniera continuativa con l’operatore economico che partecipa alla procedura?

R. Il professionista incaricato (RSPP) può essere anche un collaboratore esterno (professionista autonomo), purché l’Operatore Economico aggiudicatario sia in grado di dimostrare che la collaborazione sia antecedente alla data di pubblicazione della gara, fornendo la documentazione che ritiene più idonea (a titolo esemplificativo: contratti, accordi, lettere di affidamento, ordini di servizio, ecc..).

Resta inteso che il Disciplinare prevede la possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo qualora non vi sia un rapporto di collaborazione antecedente la data di pubblicazione della gara.

Si precisa che l’RSPP collaboratore esterno (professionista autonomo), potrà essere indicato da un unico Operatore Economico. Più precisamente, nell’ipotesi in cui più Operatori Economici dovessero indicare il medesimo RSPP collaboratore esterno (professionista autonomo), ciò determinerà una causa tassativa di esclusione per gli stessi Operatori Economici.

D. Il professionista RSPP che dovrà fare le attività descritte può avvalersi di altri professionisti? I professionisti devono risultare alle dipendenze della società che partecipa alla gara o possono essere anche collaboratori esterni che collaborano in maniera continuativa con l’operatore economico che partecipa alla procedura?

Committente della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma

C.F. e P.IVA 13669721006

tel: +39.06.55100634

pec: patrimonio@cert.cri.it



R. La domanda non è pertinente in quanto la Stazione Appaltante si interfacerà esclusivamente con i soggetti indicati nel Capitolato Tecnico che svolgeranno i servizi richiesti.

D. Per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, il Medico Competente Coordinatore deve risultare alle dipendenze della società che partecipa alla gara o può essere anche un collaboratore esterno (professionista autonomo) che collabora in maniera continuativa con l'operatore economico che partecipa alla procedura?

R. Il Medico Competente Coordinatore può essere anche un collaboratore esterno (professionista autonomo), purché l'Operatore Economico aggiudicatario sia in grado di dimostrare che la collaborazione sia antecedente alla data di pubblicazione della gara, fornendo la documentazione che ritiene più idonea (a titolo esemplificativo: contratti, accordi, lettere di affidamento, ordini di servizio, ecc..).

Resta inteso che il Disciplinare prevede la possibilità di partecipare in raggruppamento temporaneo qualora non vi sia un rapporto di collaborazione antecedente la data di pubblicazione della gara.

Si precisa che il Medico Competente Coordinatore collaboratore esterno (professionista autonomo), potrà essere indicato da un unico Operatore Economico. Più precisamente, nell'ipotesi in cui più Operatori Economici dovessero indicare il medesimo Medico Competente Coordinatore collaboratore esterno (professionista autonomo), ciò determinerà una causa tassativa di esclusione per gli stessi Operatori Economici.

Il RUP
Avv. Luigino Cicero